

ACCERTAMENTO

Irretroattiva la limitazione alla presunzione sui prelievi

di Angelo Ginex

Il **D.L. 193/2016** ha modificato l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), limitando l'operatività delle **presunzioni legali** derivanti da operazioni bancarie di **prelevamento non giustificate**.

In particolare, la novella normativa ha previsto che solo per i prelievi di **importo superiore a 1.000 euro giornalieri** e, comunque, a **5.000 euro mensili**, effettuati dalle **imprese** - qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili - scatta la **presunzione di evasione** e tali importi sono posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti.

A tal proposito, si ricordi anche che **la Corte Costituzionale**, con [sentenza 228/2014](#), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole "o compensi", in quanto da dette parole si sarebbe potuto presumere che i **prelievi** da conti correnti bancari effettuati da **lavoratori autonomi** e non giustificati fossero destinati ad **investimenti** nell'ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivi di reddito.

Ebbene, nel corso di **Telefisco 2017**, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la **irretroattività della limitazione alla presunzione sui prelievi**.

Alla **risposta n. 48** si legge testualmente che *"La **presunzione relativa ai prelevamenti**, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili, mentre è **inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni**. Pertanto, si ritiene che, a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione 225/2016), a base delle rettifiche e degli accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione"*.

In altri termini, secondo l'Agenzia delle Entrate, le succitate **modifiche**, riguardando l'**attività istruttoria** e non quella di accertamento, **operano dal 3 dicembre 2016**, con la conseguenza che **non possono essere fatte valere nei giudizi in corso**.

Sul punto, è necessario tuttavia evidenziare come l'Agenzia delle Entrate abbia valutato, nel corso degli anni, **differentemente** le modifiche in tema di **controlli fiscali**, a seconda del fatto che queste siano state **favorevoli** al contribuente oppure all'Erario.

Non si dimentichi infatti che, sempre in tema di indagini finanziarie, l'Agenzia delle Entrate, quando la **L. 311/2004** aveva esteso la **presunzione** sui prelievi ai possessori di **reddito di**

lavoro autonomo, con la [circolare AdE 10/E/2005](#) aveva affermato che *"gli effetti di tali modifiche si riflettono a carico dei contribuenti anche per gli anni pregressi, con riguardo a tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione del controllo"*, in quanto aventi ad oggetto **poteri istruttori**.

In definitiva, appare evidente come l'Agenzia delle Entrate faccia conseguire, sulla base della **stessa motivazione** (modifica che agisce sull'istruttoria e non sull'accertamento), **effetti** diametralmente **opposti** (retroattività o irretroattività), a seconda che **la modifica sia o meno ad essa favorevole**.

Ovviamente, l'**auspicio dei contribuenti** è quello di trovare conforto in una **diversa interpretazione** delle Commissioni tributarie.

